



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 72 del 05/07/2016

OGGETTO:

INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

L'anno duemilasedici addì cinque del mese di Luglio alle ore 19:00 presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
BOER SILVANA	Assessore	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
MORICI SANTE	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Dott. RENATO COZZI, Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 19.6.2007, avente ad oggetto “Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea - Noleggio autovettura con conducente”, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione è stato determinato in numero di sei il numero delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune secondo il contingentamento previsto con il provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale del Veneto 30 luglio 1996, n. 22;

PRESO ATTO che la Provincia di Treviso, Autorità di Bacino, ha approvato il suddetto regolamento ed il relativo contingente di rilascio delle autorizzazioni;

PRESO ATTO, sotto il profilo normativo:

- che la Legge 15.1.1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” è stata modificata dall’art. 29, comma 1-quater del D.L. n. 207/2008, convertito con Legge n. 14/2009;
- che le modifiche, secondo chiarimenti forniti dalla Regione Veneto non sono da ritenersi in vigore essendo stata prevista l’emanazione di un apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “per l’adozione di urgenti disposizioni attuative volte ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e NCC” e per la “definizione di indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio da parte dei comuni dei titoli autorizzativi”;
- che il sopra richiamato Decreto non è ancora stato adottato, per effetto di successive proroghe del termine di emanazione, da ultimo fissato al 31.12.2016 con D.L. 30.12.2015 n. 2010 (decreto mille proroghe);

che la Regione Veneto ha disciplinato l’attività in questione con la L.R. 30.7.2006, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra, mai modifica dal 1996;

CONSIDERATO:

- che il sopra delineato quadro normativo ha suscitato non poche incertezze interpretative sulle norme da applicare in questa fase di evoluzione normativa, che perdura da oltre sei anni, per di più in ordine alla legittimità dell’emanazione, da parte del Comune, di bandi di concorso per il rilascio di nuove autorizzazioni per NCC comprese nel contingente approvato in base alla LR 22/1996 e, per contro, in ordine alla legittimità del rinvio, da parte del Comune, dell’effettuazione dei concorsi per l’assegnazione delle stesse;
- che la Regione Veneto- Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità – Direzione Mobilità, in più occasioni interpellata in merito all’applicabilità della sopra richiamata normativa ed in particolare sulla possibilità di effettuare i concorsi in parola, ha precisato quanto segue:

a) con nota prot. n. 542362 del 5.10.2010, diretta alle Province: ... (omissis)

“1) di fare riferimento, per l’esercizio delle funzioni di propria competenza, alle disposizioni di cui alla L.R. 30.7.2006, n. 22 sino all’emanazione del sopra citato Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e degli ulteriori e

- conseguenti indirizzi regionali.
- 2) di dare attuazione, per quanto di competenza, al Protocollo d'intesa del 10.2.2010, ed in particolare del disposto che stabilisce che "Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli enti territoriali competenti si impegnano ad esaminare, nelle sedi opportune, la possibilità di non far luogo al rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio conducente e di licenze taxi";
- b) con nota prot. n. 165276 del 6.4.2012, diretta all'Ufficio Intercomunale a suo tempo operante a Paese per conto di 43 comuni associati per l'esercizio delle funzioni in materia di noleggio con conducente, "ritiene che le modifiche apportate alla Legge n. 21/1992 dall'art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, siano vigenti dall'1.4.2010, (omissis) pur tuttavia ritiene incerta e controversa la loro reale efficacia. Pertanto gli uffici comunali competenti, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative, dovrebbero in primo luogo valutare la concreta ed effettiva applicabilità delle norme introdotte in attesa, entro il 30.6.2012, come da ultimo previsto dal D.L. 29.12.2011, n. 216, dell'approvazione del decreto ministeriale che dovrebbe adottare le disposizioni attuative in materia, oltre che definire indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni. In secondo luogo, e sempre in attesa del richiamato decreto, dovrebbero verificare che l'applicazione delle disposizioni non si riveli in conflitto con i principi del diritto comunitario in materia di concorrenza". Con la medesima nota, rispetto a specifico quesito posto sulla possibilità di rinviare l'effettuazione dei concorsi, ha risposto "si ribadisce quanto già suggerito sull'argomento con la richiamata nota della scrivente Direzione, prot. 542362 del 15.10.2010, trasmessa ai Comuni per il tramite delle Province. Tuttavia, in ragione di un tempo così lungo trascorso dalla data di inoltro della citata nota e tenuto conto della autonomia amministrativa che ogni singolo ente locale esercita nella valutazione del pubblico interesse, appare comprensibile che vi possa essere la necessità di procedere all'assegnazione di nuove autorizzazioni per l'incremento dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea";
- c) con nota prot. n. 438900 del 14.10.2013, diretta all'Ufficio Intercomunale per le attività produttive di Paese, "ritiene che a tutt'oggi non siano intervenuti elementi tali da considerare superato quanto espresso nelle precedenti note della scrivente Direzione, prot. 165276 del 6 aprile 2012 e n. 178818 del 26 aprile 2013";
- d) con nota prot. n. 404063 dell'8.10.2015, in risposta ad apposito quesito posto dal Consorzio BIM Piave di Treviso – Struttura UNIPASS relativamente alla possibilità di dar corso all'espletamento dai parte dei comuni di concorsi per il rilascio di autorizzazioni di noleggio auto con conducente, "(omissis) in ossequio alle norme contenute nella Legge 21/1992 e nella L.R. 22/1996, spetta al Comune, nella sua autonomia decisionale, valutare la necessità di mettere a bando licenze e/o autorizzazioni sempre nell'ambito del contingente assentibile dallo stesso, confermando al contempo la vigenza del regime autorizzatorio. Come ricordato nella vostra nota si è tutt'ora in attesa dell'emanazione dei previsti Decreti Ministeriali che dovrebbero apportare disposizioni attuative in materia. (omissis) A tutt'oggi non sembra vi siano elementi di novità che possano determinare integrazioni a quanto suggerito dalla Regione con propria nota prot. 542362 del 15.10.2010, alle Amministrazioni comunali. Tuttavia, in ragione di un tempo così lungo trascorso dalla data di inoltro della citata nota e tenuto conto della autonomia amministrativa che ogni singolo ente locale esercita nella valutazione

del pubblico interesse, appare comprensibile che vi possa essere la necessità di procedere all'assegnazione di nuove autorizzazioni per l'incremento dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea”;

VISTO il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 96215 del 19.6.2015 in risposta al quesito sopra citato posto dal Consorzio Bim Piave di Treviso anche al Ministero, con il quale lo stesso:

stante la circostanza che il termine di emanazione del Decreto del Ministero dei Trasporti sopra richiamato, oggetto di ben 14 proroghe negli ultimi anni, non risulta più sostenibile l'inerzia dei comuni rispetto alla rappresentazione di interesse da parte delle imprese interessate all'ottenimento di un'autorizzazione di noleggio con conducente;

riterrrebbe ammissibile lo svolgimento di procedure di pubblico concorso per l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture con conducente da esercitarsi nei rispettivi territori di competenza;

PRESO ATTO che questo Comune ha ancora la disponibilità di n. 1 autorizzazione rilasciabile in base al contingente di autorizzazioni approvato con la suddetta deliberazione consiliare n. 28 in data 19.6.2007 e che è manifestato da parte di alcuni operatori economici l'interesse ad ottenere la predetta autorizzazione per noleggio autovettura con conducente;

RITENUTO opportuno, tenuto conto del sopra evidenziato quadro normativo e avvalendosi della propria autonomia decisionale, dare risposta alle suddette esigenze e di indire a' sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento di settore sopra citato un pubblico concorso per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione tuttora disponibile e di demandare a norma dell'art. 14 del Regolamento medesimo al Responsabile del servizio competente l'approvazione del relativo bando secondo lo schema allegato sub A) alla presente deliberazione;

VISTA la nota allegata sub B) alla presente, prot. n. 25 in data 11/01/2016, pervenuta il 18/01/2016, al prot. n. 698 dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con sede a Treviso, Via Cal Di Breda, 116, con la quale manifesta la propria disponibilità ad offrire a questo Comune un servizio di supporto amministrativo per l'espletamento del concorso, relativamente a:

- 1) predisposizione degli atti di concorso, che il comune dovrà assumere attraverso i propri funzionari competenti;
- 2) indicazione di una rosa di esperti per la nomina dell' "esperto esterno all'Amministrazione" in Commissione concorso, come previsto dall'art. 13, comma 3, del Regolamento di settore;

DATO ATTO che il suddetto servizio di supporto amministrativo è proposto dal Centro Studi Amministrativi al costo complessivo di € 1.000,00 IVA inclusa, comprendente anche il compenso che il Centro Studi erogherà direttamente all'esperto esterno nominato in Commissione Concorso con la precisazione che, qualora le domande di partecipanti al concorso fossero superiori a 12, tale costo dovrà essere aumentato di € 200,00 per ogni multiplo di 12 domande pervenute al Comune, rendendosi necessario effettuare più sedute di esame orale;

DATO ATTO che non occorre prevedere altre spese per i compensi dei componenti della Commissione di Concorso essendo la stessa composta come previsto dall'art. 13, comma 3 del Regolamento di settore, che testualmente recita:

“3.La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d’esame (di cui uno esterno all’Amministrazione) dallo stesso designati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, appositamente incaricato dal Responsabile del servizio.”

DATO ATTO altresì che, in ordine alla tassa di concorso, l’art. 12, comma 3, del regolamento di settore approvato nel 2007 prevede testualmente:

“3. Ai fini di concorrere alle spese di espletamento dei concorsi è fissato in € 25,00 una tassa di concorso che ogni concorrente deve versare per la partecipazione al concorso. Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta comunale con la deliberazione di indizione del corso prevista al precedente articolo 2.”

RITENUTO di aggiornare ad € 100,00 la tassa di concorso che ogni concorrente deve versare per la partecipazione, in considerazione delle spese che il Comune sosterrà per conseguire l'affiancamento del Centro Studi nell'espletamento delle procedure concorsuali come da determinazione n. 217 del 16/05/2016 del Responsabile del Servizio competente;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;
VISTA la L.R. 30 luglio 1996, n. 22;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

Visto il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di indire pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente;
2. di prendere atto dello schema di bando di concorso allegato sub A) al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di aggiornare ad € 100,00 la tassa di concorso fissata dall’art. 12, comma 3 del Regolamento di settore che ogni concorrente deve versare per la partecipazione al concorso stesso;
4. di avvalersi del servizio di supporto amministrativo proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con la nota, prot. n. 25 in data 11/01/2016, pervenuta il 18/01/2016, al prot. n. 698, allegata sub B) alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la complessiva spesa di € 1.000,00 IVA inclusa, per il servizio assicurato dal Centro Studi Amministrativi trova copertura nel bilancio preventivo 2016 al capitolo 1564 come da determinazione del Responsabile del Servizio competente n. 217/2016;
6. di dare atto che, qualora le domande di partecipazione al concorso fossero superiori a 12, il corrispettivo del suddetto servizio da corrispondere al Centro Studi Amministrativi M.T. con successiva determinazione dovrà essere aumentati di € 200,00 per ogni multiplo di 12 domande di concorso pervenute per le motivazioni in premessa indicate;
7. di demandare al medesimo Responsabile del Servizio Attività Produttive- SUAP gli atti necessari al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Renato Cozzi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 05/07/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
ARCH. CAPITANIO CHIARA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi